



SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione

ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 13/10/2023

OGGETTO: RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BASIGLIO - POSTICIPO DELL'ATTIVAZIONE AL 22/10/2023

IL SINDACO

VISTI

- l'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e il par. 7 del documento allegato alla DGR XI- 3502 del 5/08/2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e il par. 7 punto 13 del documento allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

PRESO ATTO CHE

- il Comune di Basiglio è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 per la quale è previsto un orario massimo di funzionamento 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

CONSIDERATO CHE

- il Comune di Basiglio è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria e ha approvato il Piano Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 12/12/2014;
- Gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;
- le temperature registrate in Basiglio dalle stazioni meteorologiche di ARPA Lombardia sono al di sopra della media stagionale, così come accaduto negli ultimi anni;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- come solitamente accade nelle recenti e precedenti stagioni autunnali e invernali, a partire dalla prima settimana di ottobre c.a. si iniziano a registrare superamenti del Valore Limite giornaliero del particolato atmosferico, anche a causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche tipiche della Pianura Padana che vedono il frequente



verificarsi di inversioni termiche notturne con conseguente ristagno al suolo degli inquinanti atmosferici emessi;

- durante le precedenti stagioni termiche 2021/2022 e 2022/2023 sono state attivate più volte le misure emergenziali di cui alla D.G.R. n. 3606 del 28 settembre 2020;

RITENUTO PERTANTO CHE le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e al par. 7 punto 13 del documento allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020;

VISTI:

- il regolamento UE 2022/1369;
- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06/09/2022;
- gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- l'art. 7 della DGR XI-3502 del 05/08/2020;
- il DM n. 383 del 06/10/2022;
- lo Statuto Comunale e il combinato disposto degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

per tutti gli impianti termici come definiti dal D.Lgs. n. 48/2020 presenti sul territorio le seguenti condizioni di esercizio:

- la riduzione del periodo di esercizio con definizione della durata dello stesso dal 22/10/2023 al 08/04/2024, salvo che la temperatura minima esterna scenda sotto i 14°C";
- la riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, come recepito dalla DGR n. 3502/2020 al punto 7 comma 1 lettera b), ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione di quelli indicati nella medesima DGR al punto 7 comma 1 lettera a), ovvero esclusi quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

La presente ordinanza non si applica nei casi previsti al par. 7 punti 4, 10 e 11 del documento allegato alla DGR n. 3502/2020 e di seguito elencati:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori, anziani o disabili, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero di soggetti fragili e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.



Al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (7 ore).

DISPONE

che i competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

ORDINA ALTRESÌ

che la presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Basiglio www.comune.basiglio.mi.it per 15 giorni consecutivi, in modo da assicurare la più ampia conoscenza a tutti gli interessati;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs n. 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/71, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 13/10/2023

IL SINDACO
Lidia Annamaria Reale